

**DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE  
661/2014/R/GAS**

**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SERVIZIO DI STOCCAGGIO DEL GAS NATURALE PER  
L'ANNO TERMICO DI STOCCAGGIO 2015/2016**

*Documento per la consultazione  
Mercato di incidenza: gas naturale*

**23 dicembre 2014**

### **Premessa**

*Il presente documento per la consultazione, sulla base dell'esperienza maturata nelle aste per la capacità di stoccaggio per l'anno termico 2014/2015, illustra gli orientamenti dell'Autorità per l'organizzazione delle procedure di allocazione per l'anno termico di stoccaggio 2015/2016.*

*Il presente documento illustra inoltre gli orientamenti dell'Autorità circa l'articolazione della tariffa di stoccaggio per i servizi non allocati tramite asta e le modalità di calcolo dei corrispettivi applicati.*

*Il documento per la consultazione viene diffuso per offrire l'opportunità, a tutti i soggetti interessati, di formulare osservazioni e proposte in merito agli argomenti trattati.*

*I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità, per iscritto, possibilmente in formato elettronico, le loro osservazioni e le loro proposte entro e non oltre il 30 gennaio 2015.*

*I soggetti che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, della documentazione inviata sono tenuti a indicare quali parti della propria documentazione sono da considerare riservate.*

*È preferibile che i soggetti interessati inviino le proprie osservazioni e commenti attraverso il servizio interattivo messo a disposizione sul sito internet dell'Autorità. In subordine, osservazioni e proposte dovranno pervenire al seguente indirizzo tramite uno solo di questi mezzi: e-mail (preferibile) con allegato il file contenente le osservazioni, fax o posta.*

#### **Indirizzo a cui far pervenire osservazioni e suggerimenti:**

**Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico**

**Direzione Mercati**

**Unità Mercati Gas all'Ingrosso**

**Piazza Cavour 5 – 20121 Milano**

**tel. 02.655.65.284/290**

**fax 02.655.65.265**

**e-mail: [mercati@autorita.energia.it](mailto:mercati@autorita.energia.it)**

**sito internet: [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it)**

## **1 Introduzione**

- 1.1 Il presente documento per la consultazione (di seguito: DCO) illustra gli orientamenti dell’Autorità in relazione ad interventi sull’assetto regolatorio dei servizi di stoccaggio per il prossimo anno termico di stoccaggio (aprile-marzo) 2015/2016, riguardanti:
- a) le modalità di conferimento delle capacità di stoccaggio mediante aste;
  - b) alcune possibili integrazioni alle modalità di utilizzo della capacità conferita;
  - c) la definizione dei corrispettivi per i servizi allocati con criteri non di mercato.

### Contesto ed evoluzione normativa – criteri di accesso

- 1.1 Le disposizioni originarie del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00) relative all’accesso allo stoccaggio sono state progressivamente riviste dal legislatore.
- 1.2 In particolare l’articolo 14, comma 3, del decreto legge 1/2012, ha previsto che una parte della capacità di stoccaggio, determinata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, fosse allocata attraverso meccanismi di asta competitiva. Ciò ha consentito di superare le inefficienze connesse con le previgenti modalità amministrative di allocazione delle capacità di stoccaggio, basate su priorità di accesso definite ex-ante sulla base delle finalità di utilizzo della capacità stessa (in particolare per la modulazione dei clienti “di piccole dimensioni”).
- 1.3 Il Ministro dello Sviluppo economico ha definito la quota di capacità di stoccaggio da allocare con asta competitiva per gli anni termici di stoccaggio 2013/2014 e 2014/2015 rispettivamente con i decreti 15 febbraio 2013 e 19 febbraio 2014 (quest’ultimo di seguito: decreto stoccaggio 2014). In particolare per l’anno termico 2014/2015, il decreto stoccaggio 2014 ha stabilito che tutta la capacità di spazio di stoccaggio ulteriore rispetto a quella destinata al servizio strategico, al servizio minerario, e al servizio per il bilanciamento operativo della rete di trasporto, nonché a quella destinata ai servizi integrati di rigassificazione e stoccaggio (ai sensi dell’articolo 14, comma 1, del decreto legge 1/12) fosse allocata con aste competitive. Di fatto la capacità di spazio offerta tramite aste è stata pari al 97% della capacità disponibile per l’allocazione ad inizio anno termico.
- 1.4 Il decreto stoccaggio 2014 ha poi confermato le due tipologie di servizi introdotti nell’anno termico 2013/2014 (ai sensi del decreto 15 febbraio 2013 e della deliberazione 75/2013/R/GAS), ovvero:

- a) il servizio di punta, con una prestazione di erogazione variabile in funzione del mese della fase di erogazione (per circa complessivi 6950 MSmc cui si aggiungono i 500 MSmc inizialmente resi disponibili per il servizio integrato di rigassificazione e stoccaggio);
  - b) il servizio uniforme, con una prestazione di erogazione costante per tutta la durata della fase di erogazione (per complessivi 1619 MSmc).
- 1.5 Inoltre, recependo quanto prospettato dall’Autorità con il DCO 44/2014/R/GAS, il decreto stoccaggio 2014 ha previsto che l’offerta di dette capacità avvenisse secondo due prodotti distinti in base al periodo di iniezione (mensile o stagionale) mediante procedure di asta competitiva stabilite dall’Autorità, per ciascuna delle quali sia definito un prezzo di riserva, che tenga anche conto dell’evoluzione dei mercati, da non rendere noto ai richiedenti.
- 1.6 Sulla base delle richiamate disposizioni del decreto stoccaggio 2014 e al fine di porre le condizioni per la valorizzazione della risorsa stoccaggio nel suo complesso, sulla base dell’evoluzione del mercato, la deliberazione 85/2014/R/GAS ha previsto un sistema di aste consecutive mensili, articolate secondo un calendario predefinito. In ciascuna procedura mensile è conferita la capacità di stoccaggio, per i servizi uniforme e di punta, articolata in due diversi prodotti:
- a) un primo prodotto che preveda la disponibilità di capacità di iniezione dal mese successivo a quello di conferimento sino al termine della fase di iniezione – prodotto con iniezione stagionale;
  - b) un secondo prodotto che preveda la disponibilità di capacità di iniezione nel solo mese successivo a quello di conferimento – prodotto con iniezione mensile.
- 1.7 Quest’assetto prevede che la capacità messa a disposizione per il prodotto con iniezione stagionale sia l’intera capacità disponibile sino al termine del periodo di iniezione, mentre la capacità disponibile per il prodotto con iniezione mensile sia pari alla capacità di spazio che, se non riempita entro il mese successivo, non può più essere riempita.

#### Contesto ed evoluzione normativa – tariffe

- 1.8 L’introduzione di meccanismi concorsuali che consentono la determinazione di mercato del valore delle capacità di stoccaggio disponibili modifica radicalmente le modalità di remunerazione del servizio e di copertura dei costi dell’ercente. Una quota rilevante dei ricavi dipende infatti dagli esiti delle aste. A tale proposito assume particolare rilievo il prezzo di riserva utilizzato nello svolgimento delle aste stesse; cioè il valore unitario sotto il quale si ritiene che il prezzo di allocazione non possa scendere. Per il 2014-2015, il prezzo di riserva nei meccanismi di

asta è stato definito, ai sensi della deliberazione 85/2014/R/GAS, sulla base degli andamenti di mercato e dei costi variabili (consumi) associati all'accesso allo stoccaggio, non considerando il valore dei corrispettivi tariffari di capacità.

- 1.9 La tariffa di stoccaggio, in tale contesto, assume pertanto un ruolo residuale in quanto è applicata esclusivamente alle capacità allocate per via amministrata secondo criteri di accesso prioritario e, pertanto, escluse dai meccanismi.
- 1.10 Con la deliberazione 531/2014/R/GAS l'Autorità ha definito i criteri per la regolazione delle tariffe per il servizio di stoccaggio del gas naturale per il periodo 2015-2018<sup>1</sup>, prevedendo, tra l'altro:
- a) il rinvio ad un successivo provvedimento dell'adozione della disciplina dei corrispettivi dei servizi di stoccaggio;
  - b) l'applicazione, nelle more del suddetto provvedimento e sino al termine dell'anno termico di stoccaggio 2014-2015, dei corrispettivi per il servizio di stoccaggio attualmente in vigore;
  - c) l'applicazione del fattore correttivo dei ricavi di riferimento per il servizio di stoccaggio, volto ad assicurare la parziale copertura dei costi riconosciuti per tale servizio anche in caso di una sua valorizzazione al di sotto del ricavo tariffario ammissibile.

## **2 Il conferimento della capacità di stoccaggio**

### Regole del conferimento per l'anno 2014/2015

- 2.1 In base alla deliberazione 85/2014/R/GAS, le procedure d'asta per l'allocatione della capacità di stoccaggio per l'anno termico 2014/2015 sono state così configurate:
- a) un'asta a prezzo marginale, per ciascuna impresa di stoccaggio, relativamente alla sola prima procedura di allocatione di capacità per il servizio di punta con iniezione stagionale (svoltasi nel mese di marzo);
  - b) aste *pay as bid* in tutti gli altri casi, sia per il servizio di punta che per quello uniforme, con iniezione stagionale e mensile.

Per i prodotti con iniezione mensile, come meglio illustrato di seguito, il prezzo di riserva è stato posto pari a zero. In tutti gli altri casi i prezzi di riserva hanno assunto valori positivi.

---

<sup>1</sup> riferimento a DCO tariffari 189/2014/R/GAS e 417/2014/R/GAS.

2.2 La combinazione dei servizi (di punta e uniforme), dei prodotti, dei criteri di negoziazione (prezzo marginale PM o *pay as bid PaB*) può essere sintetizzata in cinque casi come illustrato nella tabella seguente.

Aste mensili per ciascun servizio	Criterio di negoziazione
Servizio di punta con iniezione stagionale (marzo)	PM (con prezzo di riserva positivo)
Servizio di punta con iniezione stagionale (altri mesi)	PaB (con prezzo di riserva positivo)
Servizio uniforme con iniezione stagionale	PaB (con prezzo di riserva positivo)
Servizio di punta con iniezione mensile	PaB (con prezzo di riserva nullo)
Servizio uniforme con iniezione mensile	PaB (con prezzo di riserva nullo)

2.3 Le modalità di organizzazione delle aste adottate con la deliberazione 85/2014/R/GAS e con le successive deliberazioni di definizione dei prezzi di riserva, sono state orientate al perseguimento di tre obiettivi generali:

- a) la massimizzazione del riempimento dello stoccaggio a favore della sicurezza delle forniture nel periodo invernale, e dell'economicità delle stesse; conformemente a tale obiettivo è stato previsto un prezzo di riserva nullo per le capacità offerte come prodotto con iniezione mensile in quanto se non conferite non sarebbero state più disponibili per il riempimento;
- b) la minimizzazione degli oneri sul sistema corrispondenti al reintegro dei ricavi delle imprese di stoccaggio sino ai ricavi assicurati dalla regolazione tariffaria; a tale obiettivo risponde la definizione di procedure *pay as bid*<sup>2</sup> e la definizione di un prezzo di riserva per le capacità che, anche se non vendute, sarebbero rimaste ancora disponibili nelle successive procedure;
- c) l'individuazione di un valore uniforme dello stoccaggio da considerare nella definizione delle condizioni economiche di fornitura per i clienti in regime di tutela; nella prima procedura relativa al servizio di punta, la quale prevedeva anche una riserva per i soggetti fornitori di clienti di piccole dimensioni, ha visto l'applicazione del criterio a prezzo marginale.

2.4 Con le deliberazioni 108/2014/R/GAS e 109/2014/R/GAS l'Autorità ha determinato le modalità di calcolo dei prezzi di riserva per ciascuna impresa di stoccaggio.

---

<sup>2</sup> L'applicazione di un criterio a prezzo marginale avrebbe potuto anche incentivare possibili comportamenti strategici da parte dei principali soggetti che dispongono di rilevanti volumi approvvigionabili dall'estero, consistenti nella riduzione dei quantitativi resi disponibili a terzi per il riempimento dello stoccaggio, volti a ridurre la richiesta di capacità di stoccaggio e conseguentemente il valore.

2.5 Il prezzo di riserva per le aste dei prodotti con iniezione stagionale è stato calcolato considerando i seguenti elementi:

$\Delta_p^{WS}$  la differenza, attesa sulla base delle quotazioni *forward* nei giorni precedenti ad ogni procedura, tra il prezzo, ricondotto al PSV, del gas con consegna nel periodo invernale e quello del gas con consegna nel precedente periodo estivo;

CS i costi associati al conferimento e all'utilizzo della capacità di stoccaggio, ossia i costi relativi alla capacità di trasporto presso i punti di entrata e uscita interconnessi con lo stoccaggio ed i consumi di iniezione ed erogazione;

OF gli oneri finanziari derivanti dall'immobilizzazione del gas in stoccaggio.

Più precisamente il prezzo di riserva (PR) è stato calcolato come:

$$PR = \alpha \times (\Delta_p^{WS} - CS - OF)$$


dove  $\alpha$  è una percentuale che tiene conto delle incertezze di valutazione insite nella stima dei diversi parametri e grandezze considerate, assunta prudenzialmente inferiore al 100%, per prevenire la possibilità di prezzi di riserva sovrastimati. Il valore di  $\alpha$  è stato inoltre assunto inferiore per il servizio uniforme rispetto al servizio di punta al fine di tenere conto dell'incidenza della diversa flessibilità dei due prodotti sul relativo valore.

2.6 Nelle prime aste la differenza  $\Delta_p^{WS}$  è stata calcolata sulla base delle quotazioni rilevate presso l'*hub* TTF, ricondotte al PSV aggiungendo le componenti tariffarie unitarie complessivamente applicate al gas immesso in rete nel periodo invernale e quelle applicate nel precedente periodo estivo. Il riferimento alle quotazioni dei prodotti presso l'*hub* TTF è stato funzionale all'esigenza di correlare il prezzo di riserva ad un mercato liquido meno esposto a rischi di manipolazione, oltre che a replicare i criteri utilizzati per la valorizzazione della materia prima per il servizio di tutela, a cui il prodotto di punta stagionale è principalmente rivolto.

2.7 A partire dalle aste successive al 16 maggio 2014, con la deliberazione 220/2014/R/GAS, i prodotti quotati presso l'*hub* TTF sono stati integrati con gli analoghi prodotti quotati al PSV<sup>3</sup> in modo da tener conto di un inatteso allargamento, intervenuto dall'aprile 2014, della differenza tra i prezzi estivi nei due *hub*. Tale allargamento ha determinato un prezzo di riserva non allineato con le quotazioni al PSV e conseguentemente una sovrastima della differenza  $\Delta_p^{WS}$ .

---

<sup>3</sup> Per questa ragione nel grafico (relativo al conferimento di capacità di Stogit S.p.A.) il differenziale stagionale al PSV è indicato solo da maggio.



### Esiti e criticità

- 2.8 Al fine di maturare una valutazione di carattere generale sulla prima esperienza di conferimento pressoché totale della capacità di stoccaggio secondo criteri di mercato in Italia, occorre ricordare come ciò abbia coinciso con una situazione di mercato, in Italia e in Europa, caratterizzata al momento delle prime aste da differenziali stagionali tra i più bassi degli ultimi anni e tali, almeno nella prima parte del semestre estivo del 2014, da rendere l'acquisto di capacità di stoccaggio un'opportunità per gli operatori e non una necessità. Ciò grazie alla disponibilità di gas invernale a prezzi poco superiori al gas estivo. Simmetricamente, il valore di mercato dello stoccaggio si è ridotto sensibilmente rispetto agli anni precedenti.
- 2.9 Tuttavia, proprio alla luce dell'andamento crescente dei differenziali stagionali di prezzo tra il gas con consegna nel periodo invernale e il gas con consegna nel precedente periodo estivo, il sistema di aste sequenziali con allocazioni distribuite nel corso dell'anno – e non un'asta *one shot* – ha consentito di valorizzare la capacità di stoccaggio in modo da rispecchiare l'andamento del mercato (prezzi estivi) e le sue aspettative (prezzi a termine invernali). Ciò ha inoltre permesso agli operatori all'ingrosso di programmare l'approvvigionamento e gli strumenti di flessibilità ad esso correlati in modo progressivo, secondo le rispettive esigenze. La prima asta – a prezzo marginale – per il conferimento del servizio di punta stagionale, ovvero il prodotto più vicino alla modulazione tipica della clientela civile e/o tutelata, ha comunque allocato più del 60% della capacità per il servizio di punta.
- 2.10 Tutta la capacità offerta ad inizio del corrente anno termico dagli operatori di stoccaggio è stata allocata attraverso una sola asta della società Edison Stoccaggio



S.p.A. e 16 aste della società Stogit S.p.A.<sup>4</sup>. Di queste ultime, 4 aste hanno visto quantitativi conferiti irrisori rispetto all'offerta, anche a causa del livello dei prezzi di riserva. Nonostante questo, il processo di conferimento è terminato con più di due mesi di anticipo rispetto al termine di settembre; la capacità per il servizio di punta è stata interamente conferita con la prima asta di luglio; la capacità per il servizio uniforme risultava già interamente conferita da giugno.

	Servizio	Offerta MSmc	Domanda MSmc	Conferito MSmc	Prezzo di riserva c€/Smc	Prezzo medio ponderato offerte accettate <sup>5</sup> c€/Smc
Marzo	PS <sup>6</sup>	535	535	535	0,70	0,71 (1,77)
	PS	6.415	6.076	3.650	1,36	1,37 (2,08)
	PM	800	779	779		0,83
	US	1.990	1.020	44	1,38	1,46
	UM	385	839	385		0,93
Aprile	PS	2.487	1.426	0,46	2,08	2,76
	PM	1.275	978	978		0,51
	US	1.502	802	2	2,39	2,43
	UM	400	816	400		0,91
Maggio	PS	1.509	1.069	0,38	3,81	7,71
	PM	74	1.639	740		1,48
	US	1.083	1.673	67	2,11	2,57
	UM	150	1.639	150		2,48
Giugno	PS	769	1.601	348	2,49	3,15
	PM	210	1.589	210		4,67
	US	736	1.880	736	3,10	4,20

<sup>4</sup>La società Stogit S.p.A. ha conferito più capacità di quella offerta nelle prime aste di marzo in quanto sono stati conferiti come servizio di punta anche i 500 MSmc di capacità di spazio di stoccaggio inizialmente destinati all'offerta di servizi integrati di rigassificazione e stoccaggio, che non sono stati richiesti.

<sup>5</sup> Per le prime due aste negoziate a prezzo marginale, è indicato il prezzo di valorizzazione delle offerte accettate e tra parentesi il prezzo medio ponderato delle stesse.

<sup>6</sup> Edison Stoccaggio S.p.A.. Le altre aste si riferiscono a Stogit S.p.A..

Luglio	PS	211	1.577	211	3,65	5,31
--------	----	-----	-------	-----	------	------

- 2.11 Relativamente alla concentrazione della capacità conferita, il peso dei primi tre importatori passa dal 54% del 2013 al 37% nel 2014<sup>7</sup> e tale riduzione è confermata anche in termini assoluti. Dal 2014, risultano titolari di rilevanti quote di capacità di stoccaggio alcuni nuovi operatori: sia nel 2013 che nel 2014 circa 80% della capacità è conferita a 15 soggetti, tuttavia fra questi, sono 4 i soggetti nuovi rispetto al 2013 e, fra questi 4, 3 appaiono svolgere attività di trading e detengono circa il 15% del totale conferito. Nel complesso, il numero di soggetti con capacità di stoccaggio non varia significativamente tra 2013 e il 2014 attestandosi a circa 70.
- 2.12 Dunque, dal punto di vista degli obiettivi di massimizzare il riempimento dell’infrastruttura (punto 2.3, lettera a)) e di minimizzazione degli oneri di stoccaggio ((punto 2.3, lettera b)), anche nelle richiamate condizioni di mercato sfavorevoli, l’introduzione di un sistema di aste sequenziali ha rappresentato un’esperienza più che positiva per il mercato.
- 2.13 Si ritiene, tuttavia che possano esserci margini di miglioramento nella definizione dei prezzi di riserva, anche rispetto ad andamenti dei mercati nazionale ed internazionale non sempre coerenti tra loro. Sul tema del calcolo dei prezzi di riserva in precedenza richiamato occorre ricordare come l’Autorità abbia adottato un approccio per così dire elementare. Lo stoccaggio infatti rappresenta un’opzione la cui complessità di struttura non consente di definire un criterio univoco per stimarne il valore. L’Autorità, nel farlo, al fine di determinare il valore minimo accettabile (il prezzo di riserva), si è limitata a basarsi sul cosiddetto “valore intrinseco”, ovvero su una valutazione statica della convenienza ad immagazzinare gas in stoccaggio sulla base dei differenziali stagionali, ovvero dei flussi di cassa ad essi associati, al netto dei costi sostenuti.
- 2.14 Oltre alla semplicità, quest’approccio ha il vantaggio di fissare il prezzo di riserva almeno in linea di principio ad un livello inferiore al valore totale della capacità di stoccaggio, frutto della somma tra il “valore intrinseco” e il valore di opzionalità. La stima di quest’ultimo è alla base delle strategie dinamiche di approvvigionamento e di *hedging* con le quali gli operatori possono valorizzare in modo superiore rispetto al mero differenziale stagionale – il valore “intrinseco” – la capacità di stoccaggio eventualmente acquisita. Il valore di opzionalità dello stoccaggio, che può variare per ciascun utente in funzione della flessibilità del proprio portafoglio di contratti, è tanto maggiore quanto:
- è maggiore e volatile il differenziale stagionale nel tempo;
  - è volatile il prezzo invernale;

---

<sup>7</sup> Comprendendo anche la capacità di cui al decreto legislativo n. 130/10.

- c) è maggiore la flessibilità operativa offerta dall'impresa di stoccaggio.
- 2.15 Sulla difficoltà di cogliere completamente il valore dello stoccaggio incide lo sviluppo ancora limitato del mercato a termine italiano che tuttavia non preclude la possibilità di arbitraggio estate – inverno, come chiaramente dimostrato dall'entrata di trader nello stoccaggio. Può pesare inoltre il disallineamento fra le tempistiche delle procedure di allocazione delle capacità di trasporto per l'importazione e quelle delle capacità di stoccaggio. La disponibilità di capacità di trasporto per l'importazione dai principali *hub* europei da allocarsi per orizzonti temporali coerenti con quelli dell'iniezione in stoccaggio (ad esempio come prodotto di trasporto stagionale) o ancor di più nell'ambito di prodotti integrati di trasporto e stoccaggio, renderebbe più agevole l'accesso a questa risorsa e il suo utilizzo e consentirebbe ai *trader* di coglierne pienamente il valore di arbitraggio estate- inverno.
- 2.16 Pesano però anche inefficienze delle imprese di stoccaggio, la cui performance presenta ampi margini di miglioramento, ad esempio con riferimento a:
- a) la trasparenza nelle modalità di determinazione delle prestazioni di stoccaggio in funzione dell'utilizzo;
  - b) i sistemi di garanzia contro il rischio di controparte, in particolare con riferimento alla possibilità di dare in garanzia il gas in stoccaggio con conseguente abbattimento degli oneri finanziari.
- 2.17 In relazione all'obiettivo di minimizzazione degli oneri per il sistema rilevano inoltre le modalità di determinazione delle capacità offerte nelle procedure di allocazione dei prodotti con iniezione mensile. Rispetto a questo obiettivo, il criterio di negoziazione delle aste dei prodotti con iniezione mensile (PaB con prezzo di riserva nullo) è efficiente solo se la capacità offerta nell'asta è limitata alla capacità che, in ragione dei vincoli tecnici dell'infrastruttura, risulterebbe non più conferibile nelle successive aste.
- 2.18 Tuttavia la capacità offerta nelle aste del 2014 dei prodotti con iniezione mensile non sempre è stata determinata in coerenza con il criterio sopra illustrato. Ne è dimostrazione il fatto che sia stata allocata completamente la capacità disponibile del sistema di stoccaggio pur se in alcune di queste aste non sia stata allocata interamente la capacità offerta, per scarsità della domanda.
- 2.19 Al fine di perseguire la piena valorizzazione della capacità, è essenziale che l'attuazione dei meccanismi d'asta sia declinata in maniera tale da evitare di sotto-stimarne o deprimerne il valore in quanto ciò determinerebbe delle inefficienze il cui costo è a carico del sistema.

*Q1. Si concorda con la ricostruzione presentata? In caso negativo, per quali ragioni?*

*Q2. Si rilevano altre criticità oltre a quelle descritte?*

*Orientamenti per il conferimento 2015*

- 2.20 Al momento di predisposizione del presente DCO non è stato ancora emanato il decreto del Ministro dello sviluppo economico recante le disposizioni di riferimento per l'anno termico di stoccaggio 2015/2016. Si assume pertanto che tale decreto non introduca modifiche rilevanti, rispetto all'anno scorso, in relazione alle tipologie dei servizi oggetto di allocazione, individuando essenzialmente le capacità allocabili per ciascuno di essi. In ogni caso il provvedimento dell'Autorità terrà conto delle disposizioni del citato decreto.
- 2.21 L'Autorità ritiene che, anche in presenza di una differente suddivisione della capacità nell'ambito delle citate disposizioni ministeriali, sia possibile confermare i servizi uniforme e di punta, come definiti con la deliberazione 75/2013/R/GAS, quali oggetto dell'allocazione.
- 2.22 Peraltro, anche il contesto di mercato per il 2015 non appare significativamente diverso dall'anno in corso, con:
- a) differenziali stagionali di prezzo che si pongono a livelli prossimi ai costi connessi all'acquisto di capacità di stoccaggio ed al suo utilizzo;
  - b) livelli contenuti di consumo e maggiore flessibilità del gas via gasdotto rispetto al passato, con la conseguente riduzione delle necessità di stoccaggio.
- 2.23 Alla luce di tali considerazioni, nonché della positiva esperienza del 2014, l'Autorità intenderebbe confermare, per il 2015:
- a) l'articolazione delle procedure di conferimento tramite aste sequenziali mensili, a saturazione della capacità offerta, secondo un calendario definito dalle imprese di stoccaggio da marzo a settembre, con offerta di prodotti con iniezione stagionale e mensile (4 aste al mese, per un massimo di 28 aste);
  - b) i criteri di negoziazione (PM per la prima asta per il servizio di punta stagionale, PaB per tutte le altre aste) e l'individuazione di prezzi di riserva non nulli per le aste dei prodotti con iniezione stagionale analogamente a quanto avvenuto per il 2014.
- 2.24 In merito alla definizione del prezzo di riserva, l'Autorità ritiene opportuno mantenere il riferimento al solo "valore intrinseco" dello stoccaggio, definito in misura prudenziale. A tal fine, si conferma, per la stima del differenziale stagionale, il riferimento sia al mercato nazionale che a quello internazionale (PSV e TTF), per contemperare eventuali andamenti differenti tra i due mercati durante il periodo di conferimento. Infatti, sebbene nel medio periodo i prezzi sui due mercati presentino una correlazione evidente, eventuali andamenti diversi nei mesi di conferimen-

to, rappresentano un rischio controllabile solo inserendo entrambi i mercati nel computo del prezzo di riserva (vedi supra, deliberazione 220/2014/R/GAS).

- 2.25 Infine, in relazione alle modalità di offerta della capacità nelle singole aste, potrebbe essere opportuno consentire all'impresa di stoccaggio offrire nell'ambito delle aste mensili anche quantità di capacità addizionali rispetto a quelle che non potrebbero più essere rese disponibili nelle aste successive. A tali quantitativi addizionali offerti potrebbe essere associato un prezzo di riserva definito sulla base dei criteri sopra illustrati.

- Q3. Si condivide che le modalità di conferimento attraverso il sistema di aste sequenziali introdotto nel 2014, siano adottate anche nel 2015?*
- Q4. Il calcolo dei prezzi di riserva secondo i criteri descritti è condivisibile? Come ritenute debbano essere calcolati i costi connessi allo stoccaggio di gas e agli oneri finanziari legati all'immobilizzazione?*
- Q5. Con quale rapporto si ritiene opportuno considerare i due mercati, PSV e TTF, nell'ambito del calcolo del valore del differenziale stagionale (valore intrinseco)?*
- Q6. Si ritiene utile flessibilizzare l'offerta dell'impresa di stoccaggio, rendendola, almeno in parte elastica rispetto al prezzo?*
- Q7. Esistono altri correttivi, oltre a quelli proposti, che possono essere introdotti?*

### **3 Utilizzo della capacità di stoccaggio conferita in asta**

#### *Il mancato riempimento*

- 3.1 Con il presente DCO l'Autorità intende presentare alcuni possibili interventi inerenti aspetti relativi all'utilizzo della capacità conferita in asta e più in particolare alla fase di iniezione.
- 3.2 Un primo aspetto è costituito dalle modalità di determinazione di corrispettivi applicati al mancato riempimento, attualmente fissati come quota del corrispettivo tariffario di spazio di stoccaggio. L'articolo 15, comma 6 della deliberazione n. 119/05 prevede che nel caso in cui, al termine di ciascun mese della fase di iniezione, la giacenza in stoccaggio di un utente risulti inferiore alla giacenza minima prevista, l'impresa di stoccaggio applica alla differenza fra detta giacenza minima

e la giacenza effettiva dell'utente un corrispettivo pari a 0,4 volte il corrispettivo tariffario di spazio<sup>8</sup>.

- 3.3 L'obiettivo di questa norma è quello di ricondurre l'utilizzo della capacità allocata nell'ambito di un comportamento che ne assicuri il completo riempimento, secondo una curva ottimizzata, a fronte di una penale determinata in via amministrata. La sostanziale modifica delle modalità di valorizzazione delle capacità di stoccaggio richiede una riformulazione di tali corrispettivi.
- 3.4 Per queste ragioni l'Autorità intende valutare l'opportunità di ridefinire i corrispettivi per il mancato riempimento legandoli a logiche basate su riferimenti di mercato che possano tenere anche conto del livello di riempimento complessivo degli stoccaggi.

#### Le curve di iniezione

- 3.5 L'introduzione dei prodotti con iniezione stagionale ha reso necessaria l'integrazione della disciplina di determinazione della prestazione di punta di iniezione con il progredire dello svaso. Infatti il precedente assetto che prevedeva una prestazione di iniezione determinata sulla base della percentuale di capacità riempita dall'utente presupponeva che tale capacità fosse allocata dall'inizio dell'anno di stoccaggio e per l'intera fase di erogazione.
- 3.6 Pertanto, la deliberazione 85/2014/R/GAS, all'articolo 3, ha previsto che la prestazione di iniezione di ciascun utente fosse determinata come quota di quella complessiva del sistema corrispondente al rapporto, determinato all'inizio di ciascun mese, fra i volumi iniettabili dall'utente nel mese (sino alla giacenza massima prevista alla fine del mese sulla base delle capacità di cui dispone) e i volumi iniettabili dal sistema di stoccaggio, come determinati sulla base dei profili di utilizzo delle capacità nella fase di iniezione<sup>9</sup>.
- 3.7 L'approccio adottato, oltre a consentire la gestione dei prodotti mensili, ha permesso di superare inefficienze del precedente assetto che penalizzavano i soggetti che, in particolare all'inizio dell'anno termico, avevano una giacenza in stoccaggio inferiore a quella di sistema.
- 3.8 Tuttavia qualora i quantitativi effettivamente iniettabili in stoccaggio nel corso di un mese risultassero inferiori alla differenza fra giacenza massima e minima di sistema, individuata dai profili di utilizzo, le prestazioni di iniezione determinate ai sensi del comma 3.3, della deliberazione 85/2014/R/GAS, e rese disponibili

---

<sup>8</sup> L'articolo 15, comma 7 della deliberazione n. 119/05 prevede una disposizione analoga nel caso venga superata la giacenza massima consentita.

<sup>9</sup> Tali profili, ai sensi del comma 14.3 della deliberazione n. 119/05, definiscono la giacenza minima e massima del sistema di stoccaggio al termine di ciascun mese della fase di iniezione

all'utente dei servizi con iniezione mensile potrebbero non essere sufficienti a consentire il completo riempimento della capacità conferita. Al fine di mitigare il possibile insorgere di questo tipo di situazione, l'Autorità, con la deliberazione 220/2014/R/GAS ha previsto che eventuali prestazioni d'iniezione disponibili eccedenti quelle attribuite al complesso degli utenti (per effetto di una non completa allocazione dello stoccaggio) siano attribuite prioritariamente agli utenti dei servizi con iniezione mensile.

- 3.9 La criticità sopra richiamata può trovare soluzione con l'integrazione dei criteri di definizione dei profili di iniezione, chiarendo che essi siano definiti anche nel rispetto della condizione che la capacità di iniezione disponibile all'utente consenta l'iniezione in stoccaggio di volumi almeno pari alla differenza tra giacenza massima di fine mese e giacenza minima a inizio mese<sup>10</sup>.

*Q8. Si concorda sull'opportunità di aggiornare i corrispettivi applicati in caso di mancato riempimento? Sulla base di quali grandezze ritenete opportuno che siano determinati questi corrispettivi?*

*Q9. Ritenete efficienti le modalità di individuazione delle prestazioni di stoccaggio di cui alla deliberazione 85/2014/R/GAS? Ritenete opportune le integrazioni e precisazioni prospettate ai criteri di definizione dei profili di iniezione?*

#### **4 I corrispettivi per i servizi allocati con criteri non di mercato**

##### Criteri di definizione

4.1 I servizi di stoccaggio conferiti con criteri non di mercato sono:

- a) il servizio per il bilanciamento operativo delle imprese di trasporto, comprensivo della modulazione oraria<sup>11</sup>; per l'anno termico in corso sono conferiti circa 200 MSmc di capacità di spazio;

---

<sup>10</sup> Le modalità applicative dell'integrazione prospettata non deve comunque ostacolare il completo utilizzo della capacità di iniezione di sistema consentendo agli utenti comunque di superare la propria giacenza massima laddove ciò non costituisca pregiudizio alle prestazioni degli altri utenti.

<sup>11</sup> La modulazione oraria dei consumi è offerta unicamente all'impresa maggiore di trasporto, che gestisce la rete fisicamente interconnessa al sistema di stoccaggio. Si tratta di una capacità di erogazione misurata come differenza tra il valor massimo e il valor medio della prestazione oraria consuntivata nell'arco di un giorno gas; il valore risultante da tale differenza viene moltiplicato per 24 (ore). Dato che, in qualunque giorno gas, l'integrale sotteso alla prestazione oraria media è pari all'integrale sotteso alla curva della prestazione oraria consuntivata, deriva che all'utilizzo della capacità di erogazione per la modulazione oraria non è associato alcun volume giornaliero.

- b) il servizio di stoccaggio minerario, prestato all'utente titolare di una concessione di coltivazione sul territorio nazionale, per lo svolgimento ottimale della coltivazione di giacimenti di gas naturale; per l'anno termico in corso sono stati conferiti circa 25 MSmc di capacità di spazio, corrispondenti a circa il 10% dei volumi resi disponibili per questo servizio;
- c) il servizio di stoccaggio associato ai "servizi integrati di trasporto a mezzo gasdotti esteri e di rigassificazione" offerto alle imprese industriali in attuazione dell'articolo 14, comma 1, del decreto legge 1/12; per l'anno termico in corso sono stati offerti dall'impresa maggiore di stoccaggio 500 milioni di metri cubi di capacità di spazio che in quanto non richiesti ai fini del servizio in questione, sono stati resi disponibili e conferiti nell'ambito delle aste per il servizio di punta;
- d) il servizio di cui al decreto legislativo n. 130/10, che riguarda 2638 milioni di metri cubi, conferiti su base pluriennale fino al 31 marzo 2016, eventualmente rinnovabili<sup>12</sup>.

4.2 Per tali servizi l'Autorità, in linea con quanto prospettato nel DCO 417/2014/R/GAS e condiviso dai soggetti che hanno risposto alla consultazione, ritiene opportuna un'articolazione tariffaria che rispetto, a quella del precedente periodo regolatorio di stoccaggio differisce per l'eliminazione del corrispettivo variabile. Questo criterio implica dunque che i costi (operativi) precedentemente coperti dai ricavi da corrispettivo variabile, siano ripartiti sui corrispettivi capacitivi.

4.3 Per i servizi allocati con criteri non di mercato, la tariffa di stoccaggio TS potrebbe essere impostata, sulla base di tre componenti (spazio (S), capacità di iniezione (I) e capacità di erogazione (E)) come segue:

- a) per i servizi di bilanciamento, servizio di stoccaggio minerario e il servizio associato alla rigassificazione:

$$TS_b = c_s \times S + c_i \times I + c_e \times E ;$$

- b) per il servizio di cui al decreto legislativo n. 130/10:

$$TS_{130/10} = c_{fix} \times S ;$$

dove:

- $c_s$  è il corrispettivo unitario di spazio;
- S è la capacità di spazio conferita su base annuale all'utente del servizio;
- $c_i$  è il corrispettivo unitario per la capacità di iniezione;
- I è la capacità di iniezione conferita su base annuale all'utente del servizio;
- $c_e$  è il corrispettivo unitario per la capacità di erogazione;

---

<sup>12</sup> La richiesta di rinnovo deve essere comunicata all'impresa maggiore di stoccaggio entro il 31/12/ 2015.



E è la capacità di erogazione conferita su base annuale all'utente del servizio;

$c_{\text{fix}}$  è il corrispettivo unitario, espresso in €/mc/anno, determinato, applicando i criteri di calcolo di seguito prospettati (vedi infra), sulla base dei costi medi di realizzazione e gestione dei soli progetti di sviluppo della nuova capacità di stoccaggio relativa al Piano Eni, con l'esclusione dei costi variabili connessi all'effettiva utilizzazione degli stoccaggi.

- 4.4 L'articolazione prospettata risulta semplificata per quanto riguarda la valorizzazione della capacità di erogazione, rispetto a quella prevista per il precedente periodo di regolazione, che prevedeva, la distinzione in una capacità contrattuale minima<sup>13</sup>, attribuita in maniera "bundled" alla capacità di spazio, ed una capacità addizionale conferita su richiesta. Tale distinzione non è più attuale alla luce della riforma dei servizi di stoccaggio intervenuta in attuazione dell'articolo 14 decreto legge n. 1/2012, con il decreto ministeriale 15 febbraio 2013 e con la deliberazione 75/2013/R/GAS, in base ai quali l'intera prestazione di erogazione è attribuita in funzione dello spazio come parte di un prodotto "bundled".
- 4.5 La predetta riforma dei servizi di stoccaggio, ha inoltre rimosso la corrispondenza fra capacità di erogazione conferita e prestazione disponibile a fine svasso precedentemente vigente. Infatti la prestazione di erogazione disponibile all'utente non è più determinata come una funzione, crescente con la giacenza, della prestazione disponibile a fine svasso, ma è definita su base stagionale e mensile in rapporto alla capacità di spazio conferita all'utente. Pertanto, negli anni termici di stoccaggio 2013/2014 e 2014/2015 la capacità di erogazione ha costituito più un riferimento contrattuale necessario per il raccordo con l'articolazione tariffaria vigente che essa stessa indicazione della prestazione disponibile all'utente.
- 4.6 Con l'aggiornamento dell'articolazione tariffaria sopra descritto, pertanto, il riferimento alla capacità di erogazione può essere ricondotto ad un parametro coerente con il modificato contenuto prestazionale dei servizi di stoccaggio. Questo parametro può essere individuato nella massima prestazione di erogazione contrattualmente disponibile. Si noti al riguardo che l'attuale assetto prevede che i servizi minerario, di bilanciamento operativo della rete di trasporto, uniforme e di cui al decreto legislativo n. 130/10 hanno una prestazione di erogazione costante nel corso della fase di erogazione, e che il solo servizio di punta ha una prestazione che varia su base mensile nel corso della fase di erogazione con un valore massimo nel mese di gennaio. Pertanto la capacità complessiva del sistema (E) sarà pari

---

<sup>13</sup> Ai sensi dell'articolo 1 della deliberazione n. 119/05 è definita, al livello di *hub* di stoccaggio, una capacità di erogazione minima – pari allo spazio conferito per il servizio di modulazione di punta diviso 150 giorni – e una capacità di erogazione addizionale – determinata come la prestazione che nell'anno termico 2005/2006 è risultata disponibile al completamento dell'erogazione del gas destinato al servizio di stoccaggio di modulazione, aggiuntiva alle capacità di erogazione destinate ai servizi di stoccaggio minerario e di bilanciamento operativo delle imprese di trasporto di sistema e alla prestazione minima di punta giornaliera di erogazione.

alla somma delle prestazioni di erogazione associate a ciascun servizio nel mese di gennaio.

- 4.7 Prima di definire il criterio di calcolo dei singoli corrispettivi, occorre preliminarmente precisare che l'attribuzione di costi operativi ai corrispettivi di capacità non risulta opportuna per il servizio di stoccaggio di cui al decreto legislativo n. 130/10, in quanto risulterebbero mutati i fondamentali economici alla base di scelte di acquisto della capacità compiute quattro anni fa, sulla base di un corrispettivo di capacità specifico per la nuova capacità da realizzare e uno variabile. La nuova capacità finanziata, destinata al mercato, sarebbe infatti penalizzata dall'inclusione dei costi operativi nei corrispettivi di capacità, in quanto risulterebbe gravata da un costo che ad oggi, a fronte di un mancato utilizzo, non sostiene.
- 4.8 Per queste ragioni, per il periodo regolatorio 2015/2018, si propone di calcolare il corrispettivo  $c_{\text{fix}}$ , a partire dall'1 aprile 2015, sulla base della seguente formula<sup>14</sup>:

$$c_{\text{fix}} = \frac{RS_{130}^{14}}{RS^{14}} \times \frac{RS^{15}}{S_{130}}$$

dove:

$RS_{130}^{14}$  i ricavi del servizio di cui al decreto legislativo n. 130/10 relativi all'anno 2014;

RS sono i ricavi di riferimento del servizio di stoccaggio di Stogit, negli anni 2014 e 2015, come approvati dall'Autorità;

$S_{130}$  è la capacità di spazio conferita su base pluriennale per il servizio di cui al decreto legislativo n. 130/10.

- 4.9 Definita la quota di ricavi riconducibile ai servizi ex decreto legislativo n. 130/10, pari a:

$$RS_{130} = c_{\text{fix}} \times S_{130}$$

I corrispettivi unitari di capacità  $c_s$ ,  $c_i$ ,  $c_e$  per ciascun anno possono essere calcolati sulla base di un monte ricavi (A) pari a:

$$A = RS - RS_R - RS_{130}$$

dove:

RS sono i ricavi di riferimento del servizio di stoccaggio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera v) della RTSG;

---

<sup>14</sup> La formula, valida in quanto non sono previsti ulteriori potenziamenti, rappresenta un'approssimazione di quanto previsto all'articolo 3 della deliberazione ARG/gas 29/11.

$RS_R$  è la componente di ricavo a copertura della remunerazione del capitale relativo al gas adibito a riserva strategica di proprietà dell'impresa di stoccaggio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera bb) della RTSG.

- 4.10 Ai fini del calcolo dei corrispettivi unitari di capacità  $c_s$ ,  $c_i$ ,  $c_e$ , si ritiene opportuno evidenziare che la ripartizione dei ricavi riconosciuti tra le diverse componenti di capacità è stata determinata, sulla base di un'attribuzione convenzionale di quote di costo alle medesime componenti. Ciò posto in un'ottica di semplificazione che consente di mantenere comunque una sostanziale continuità con i precedenti periodi di regolazione, si ritiene che i ricavi riconosciuti possano essere ripartiti fra le diverse componenti secondo la medesima proporzione fra gli stessi dell'anno 2014. Quindi i corrispettivi unitari di capacità potrebbero essere calcolati come segue:

$$c_s = \alpha_s \times \frac{A}{S - S_{130}}$$

$$c_i = \alpha_i \times \frac{A}{I - I_{130}}$$

$$c_e = \alpha_e \times \frac{A}{E - E_{130}}$$

dove:

$S_{130}$  è la capacità di spazio conferita su base pluriennale per il servizio di cui al decreto legislativo n. 130/10;

$I_{130}$  è la capacità di iniezione per il servizio di cui al decreto legislativo n. 130/10;

$E_{130}$  è la capacità di erogazione per il servizio di cui al decreto legislativo n. 130/10;

$\alpha$  sono i coefficienti di ripartizione della quota dei ricavi  $A$  tra capacità di spazio, iniezione ed erogazione; tali coefficienti sono determinati sulla base del rapporto valido per l'anno 2014 tra ricavi attribuiti a ciascuna componente (tra spazio, iniezione e erogazione) e la somma dei ricavi attribuiti alle medesime componenti; pertanto vale la relazione:  $\alpha_s + \alpha_i + \alpha_e = 1$ ;

$S$  è la capacità di spazio resa disponibile da ciascuna impresa di stoccaggio comprensiva della capacità di spazio corrispondente alla riserva strategica e a quella di cui al decreto legislativo n. 130/10;

$E$  è la capacità di erogazione di ciascuna impresa di stoccaggio determinata in base a quanto descritto al punto 4.6;

$I$  è la capacità di erogazione corrispondente alla massima prestazione di iniezione del sistema di stoccaggio all'inizio della fase di iniezione nell'ipotesi

di dover ricostituire completamente il *working gas* diverso dalla riserva strategica, così come attualmente previsto dai codici di stoccaggio.

*Q10. Si concorda con l'articolazione tariffaria proposta e sulle modalità di determinazione dei corrispettivi?*